

posta@fofi.it

Da: Prandi Guendalina <Guendalina.Prandi@regione.liguria.it>
Inviato: mercoledì 14 novembre 2012 09:04
A: posta@fofi.it
Oggetto: parere concorso invio PEC
Allegati: doc20121113164941.pdf

Si anticipa il testo della lettera di risposta ai quesiti posti da codesta Federazione nei giorni scorsi , che perverrà tramite PEC
Cordialmente

dott.ssa Guendalina Prandi
Settore Programmazione, controllo direzionale e politiche del farmaco
Dip. Salute e Servizi Sociali
Regione Liguria
P.zza Della Vittoria, 15
16121 Genova
tel 010 5484714 - 335 7994569



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI

Genova, 13/11/2012
~~10~~/2012/ 160 531
Classif/Fasc.
2012/G14.12.2.3/1-5

Settore **PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
DIREZIONALE E POLITICHE DEL
FARMACO**

Inviata per PEC

**Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Guendalina Prandi**

Au. 1

Oggetto: bando concorso pubblico
 straordinario assegnazione sedi
 farmaceutiche in Regione Liguria -
 risposta quesiti dell'8/11/2012

FOFI
Via Palestro,75
00185 ROMA

Si risponde ai quesiti sottoposti da codesta Federazione lo scorso 8 novembre, con la nota che per praticità di lettura si allega in copia alla presente.

Quesito n.1.

La risposta è rinvenibile all'art.8 del bando della Regione Liguria e, in particolare, per la partecipazione in forma associata al comma 4 del medesimo articolo¹.

¹ ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente.
Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del presente bando sul BURL.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce .

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.

All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968.¹

All'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni.¹

I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Ogni ulteriore valutazione di dettaglio è rimessa alla commissione di concorso, la quale stabilirà i propri criteri nel rispetto delle norme vigenti, *in primis*: bando regionale straordinario, Dpcm n.298/1994 s.m.i., art.11 dl. n.1/2012 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012.

Quesito n.2

I requisiti di partecipazione sono elencati in modo esaustivo all'art.2 del bando² nel rispetto di quanto previsto dall'art.11, comma 3 del soprarichiamato d.l. n.1/2012. E' di tutta evidenza che ne' l'idoneità, ne' il biennio di pratica professionale assurgano a requisito di partecipazione al concorso straordinario bandito da questa Regione.

Quesito n.3

La risposta è rinvenibile al comma 7 dell'art.8 del bando, che recita "All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968"³.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

2 ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art.11, comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;²
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;²
- d. titolari di esercizio di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche.

e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede.

³ **L. 8-3-1968 N. 221 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI.**

Infatti, attesa l'equiparazione posta dall'art.11, comma 5 lettere a) e b) del soprarichiamato d.l. n.1/2012 tra i farmacisti titolari/dipendenti di esercizi di cui al citato d.l. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) ai farmacisti titolari/collaboratori di farmacie rurali, si è reso necessario applicare in via analogica le norme poste dalla L. 221/1968 s.m.i. in materia di farmacie rurali, alle quali si fa pertanto rinvio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott. G. Della Luna)



Art 1. Le farmacie sono classificate in due categorie:

- a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici⁽³⁾.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217.

Art.9 Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.



DOTT. PRANDI
d. 12. 12
[Signature]

20200001316196

UFF. DIR/MRT

08 NOV. 2012

Roma,

Oggetto: Concorso straordinario – Richiesta chiarimenti

CON I

PEC



Egr. Dr. Giovanni Della Luna
Dirigente Settore Programmazione,
Controllo direzionale e Politiche del
farmaco
Regione Liguria
via Fieschi 15
16121 Genova

Gent.ma Dr.ssa Guendalina Prandi
Resp. Proc. Concorso straordinario
farmacie - Settore Programmazione,
Controllo direzionale e Politiche del
farmaco
Regione Liguria
via Fieschi 15
16121 Genova

Come è noto, il Ministero della salute ha di recente attivato la piattaforma tecnologica unica *online* per lo svolgimento delle procedure concorsuali straordinarie per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, sulla quale è stato già reso disponibile, per la presentazione delle domande, il bando della Regione Liguria.

In proposito, questa Federazione ha ricevuto numerose sollecitazioni da parte di diversi Presidenti degli Ordini provinciali e direttamente da parte di iscritti in merito ad alcuni dubbi interpretativi sulla disciplina concorsuale prevista dallo stesso bando.

In particolare, si desidera sapere se, come sembra stabilito nel bando della Regione Liguria, nella valutazione dei titoli di servizio, per ciascun candidato sarà conteggiato il punteggio individuale nell'arco temporale di un ventennio che poi sarà sommato a quello degli altri candidati associati, superando quindi il limite di vent'anni, fermo restando il tetto di 35 punti. L'altra ipotesi interpretativa che viene formulata da alcuni prevede, invece, che la gestione

[Handwritten mark]

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO (06) 4450361 - TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 - CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

associata sia valutata nel suo complesso come un unico candidato, sommando si i punteggi di ciascun partecipante, ma nel rispetto del limite temporale dei migliori vent'anni complessivi e del tetto di 35 punti.

Inoltre, si vorrebbero avere chiarimenti in merito alla questione se i partecipanti al concorso straordinario debbano possedere il requisito dell'idoneità o dell'equivalente biennio di pratica professionale previsto per l'acquisto delle farmacie ex art. 12 della L. 475/1968 e, per la gestione delle farmacie in forma societaria, ex art. 7 della L. 362/1991.

Un'ultima questione riguarda, infine, la disposizione relativa alla maggiorazione del 40% per titolari e collaboratori di parafarmacia ai sensi della L. 221/1968: in tal senso, si chiedono delucidazioni in merito ai criteri applicativi di tale maggiorazione nonché alle modalità di certificazione del requisito di ruralità dell'esercizio in cui il candidato ha prestato servizio.

In considerazione della particolare rilevanza delle tematiche poste, si resta in attesa di un cortese riscontro e, nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

